



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 394 del 14/04/2021

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 06 - RACCORDO CISPADANA - S.P. N° 11 DI BUSSETO - TRATTO DA VIA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA T.A.V. S.P. N° 11" COMPORTANTE LA COSTRUZIONE DI VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI FONTEVIVO NONCHE' DI ROTATORIE E PIAZZOLE DI FERMATA PER MEZZI PUBBLICI - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE - CUP N. D21B17000180005

UFFICIO-ESPROPRI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" – PROGETTO “PR 06 - RACCORDO CISPADANA - S.P. N° 11 DI BUSSETO - TRATTO DA VIA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA T.A.V. S.P. N° 11” COMPORTANTE LA COSTRUZIONE DI VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI FONTEVIVO NONCHE’ DI ROTATORIE E PIAZZOLE DI FERMATA PER MEZZI PUBBLICI - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI – DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTI:

- l’articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- la disposizione del Presidente della Provincia del 03 dicembre 2020 - protocollo n° 28918 - di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificato;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" come modificata.

VISTI ALTRESI':

- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 52 del 22 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 28 del 12 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 (PEG) per il triennio 2021 – 2023.
- il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 02/03/2020 con il quale sono stati approvati il progetto definitivo e il QTE (ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016) dell'intervento in oggetto, per un importo pari a € 5.872.000,00;
- la determinazione n. 284 del 23/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- l'opera denominata "PR 06 - Raccordo Cispadana - S.P. n° 11 di Busseto - tratto da Via Filagni a rotatoria TAV S.P. n° 11" comportante la costruzione di variante al centro abitato di Fontevivo nonché di rotatorie e piazzole di fermata per mezzi pubblici rientra fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *"Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto"*;
- con disposizione del Presidente della Provincia di Parma del 03 dicembre 2020 - protocollo n° 28918- le funzioni proprie del dirigente preposto all'Ufficio Espropri sono state – congiuntamente ad altre - conferite a Gianpaolo Monteverdi, che sottoscrive il presente provvedimento;
- detto progetto prevede l'occupazione permanente di superfici di proprietà privata, con correlata necessità di garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il conseguente procedimento espropriativo;
- si è a tal fine provveduto a depositare il progetto definitivo dei lavori (comprensivo di allegato indicante le aree interessate dal vincolo sulle quali è previsto insista l'opera e da assoggettarsi ad espropriazione, nonché i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali) presso il Comune di Fontevivo affinché potesse attivare apposito

procedimento di cui al combinato disposto fra i commi 5 e 6 dell'articolo 12 della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n° 42 del 18 novembre 2019 sono state approvate varianti specifiche al Piano Operativo Comunale, atto il quale (essendo stati osservati gli adempimenti partecipativi richiesti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37), ha permesso di:
 - ✓ approvare la localizzazione – fra gli altri - dell'intervento oggetto del presente provvedimento in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Fontevivo,
 - ✓ conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tale atto è stato a cura del Comune di Fontevivo
 - ✓ trasmesso - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – all'Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
 - ✓ depositato – ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 – presso l'Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell'opera;
- in data 16 gennaio 2020 si è positivamente conclusa (con l'acquisizione del parere favorevole da parte di Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento e con l'approvazione di apposito verbale) Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 come modificata, per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo dei lavori;
- detto verbale è stato approvato con determinazione n° 144 del 18 febbraio 2020;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 38 del 02 marzo 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi.

DATO ATTO che:

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera erano pervenute al Comune di Fontevivo altresì osservazioni anticipanti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell'ambito della citata deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n° 42 del 18 novembre 2019) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;
- nello specifico dette osservazioni sono state avanzate dalle seguenti proprietà prospettando le questioni a margine sintetizzate con correlate considerazioni:
 - 1) **Ditta catastale AGRICOLA BORELLA S.R.L.** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 23 luglio/agosto 2019 (protocollo n° 7671)
 - A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si asserisce che le due porzioni residue della particella 603 - ed in particolare quella settentrionale - verranno a qualificarsi quali reliquati incoltivabili.*
CONSIDERAZIONI: La particella considerata si caratterizza quale lunga striscia di terreno - di forma irregolare - interclusa fra la Strada Provinciale n° 11 (ad ovest) ed il

canale di bonifica "di Fontevivo" (ad est), conformazione geometrica che già ne orienta la vocazione agronomica ad uso prettamente prativo.

Sulla scorta di tali considerazioni (e delle limitazioni d'utilizzo già esistenti) è da ritenersi che non ricorrano per le future porzioni residue condizioni di disagiata utilizzazione - di cui all'articolo 16, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - tali affinché debba essere presa in considerazione l'ipotesi di estendere l'espropriazione a tutta la particella considerata.

Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il valore della parte espropriata andrà determinato tenendo conto della diminuzione di valore patita dall'appezzamento nel suo complesso.

- 2) **Ditta catastale AZZALI DONATELLA** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 20 maggio 2019 (protocollo n° 5149)

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Richiesta che l'indennità di espropriazione tenga conto che il fondo risulterà suddiviso in due parti*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il valore della parte espropriata andrà determinato tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso.

- 3) **Ditta catastale AZZALI PATRIZIA - GRIGNAFFINI GIUSEPPINA** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 20 maggio 2019 (protocollo n° 5150)

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Richiesta che l'espropriazione venga estesa a tutta la porzione residua settentrionale del fondo.*

CONSIDERAZIONI: Il progetto prevede che vengano realizzati appositi accessi alla nuova arteria stradale a servizio sia della porzione settentrionale che di quella meridionale del fondo che verranno a crearsi.

Tale soluzione permetterà fra l'altro il transito dall'una all'altra frazione - sia pure utilizzando un tratto di pubblica via - garantendo l'agevole esercizio delle operazioni di campagna con esclusione di qualsiasi situazione di interclusione.

Tenuto altresì conto che la porzione residua settentrionale del fondo delle osservanti risulterà estesa - indicativamente - quasi un ettaro, non ricorrono le condizioni di disagiata utilizzazione - di cui all'articolo 16, comma 11, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - affinché possa essere accolta la richiesta di estensione alla medesima dell'espropriazione.

- 4) **Ditta catastale GUSTI FERMINO** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 03 giugno 2019 (protocollo n° 5725)

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Richiesta che l'indennità di espropriazione tenga conto che il fondo - già separato in due distinti corpi dalla viabilità pubblica esistente - risulterà a seguito della realizzazione dell'opera "frantumato" in quattro porzioni, due delle quali si asserisce non saranno più coltivabili*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il valore della parte espropriata andrà determinato tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso.

- 5) **Ditta catastale NIGRONI GIACOMO - NIGRONI MARIA ROSA** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 03 giugno 2019 (protocollo n° 5726)

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Evidenziata disponibilità ad accettare l'occupazione temporanea di propri terreni per il periodo di cantierizzazione dell'opera.*

CONSIDERAZIONI: Qualora si rendesse necessaria l'occupazione temporanea di superfici per necessità di cantiere, essa verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolar modo gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

- 6) **Ditta catastale ZECCA CARLO ULISSE - ZECCA COSTANZA - NEGRI IDA** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 21 maggio 2019 (protocollo n° 5243)
- A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Richiesta che l'indennizzo tenga conto della sconfigurazione dell'intero fondo e della perdita di valore arrecata sulla base di valutazioni specifiche e puntuali prescindendo dall'applicazione di criteri tabellari predefiniti.*
 CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il valore della parte espropriata andrà determinato tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso.
- B) *SINTESI OSSERVAZIONE: Vengono illustrati una serie di elementi di dettaglio comportanti, a giudizio degli osservanti medesimi, voci di nocumento da indennizzarsi: irrimediabile compromissione dell'unità fondiaria con pregiudizio per le economie di scala, compromissione dell'orditura degli appezzamenti e della viabilità aziendale con conseguente perdita di redditività, pericoli e rischi derivanti dall'attraversamento della nuova viabilità con le macchine ed attrezzature aziendali, compromissione dei vantaggi aziendali garantiti - prima della realizzazione dell'opera - dall'assenza di interferenze con la pubblica via nelle fasi di irrigazione e di raccolta.*
 CONSIDERAZIONI: Confermato che l'indennità di espropriazione andrà commisurata alla diminuzione di valore che patirà la proprietà applicando il criterio del cosiddetto "valore differenziale", preme in merito annotare come detta stima possa essere effettuata detrando dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate, oppure - in alternativa (e non a sommatoria) - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
- C) *SINTESI OSSERVAZIONE: Trattandosi di opera collegata agli interventi autostradali T.I.BRE. si avanza istanza affinché vengano adottati i medesimi parametri adottati per le correlate procedure espropriative.*
 CONSIDERAZIONI: I criteri parametrici adottati per gli espropri correlati alla realizzazione del raccordo autostradale (come da prassi in uso limitatamente alle grandi opere lineari realizzate da soggetti concessionari e che vedono coinvolti un elevato numero di ditte espropriate) derivano da protocolli di intesa - od atti assimilabili - stipulati altresì da soggetti istituzionali ed associazioni rappresentative.
 Nel caso dell'opera oggetto di osservazione l'autorità espropriante non è un soggetto concessionario di diritto privato (evidentemente dotato di maggiore flessibilità procedurale), bensì una pubblica amministrazione - ovvero la Provincia di Parma - tenuta a rispettare i dettami della specifica normativa in materia (D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in primis); inoltre la Provincia non ha sottoscritto alcun protocollo di intesa od atto assimilabile.
 Peraltro il sistema indennitario invocato, basato sull'applicazione di parametri predefiniti, di fatto risulta assimilabile ai criteri tabellari che gli osservanti medesimi hanno in altra osservazione escluso possano applicarsi.
- 7) **Ditta catastale PORCARI CLAUDIO - PORCARI MAURO - PORCARI QUIRINO** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 08 maggio 2019 (protocollo n° 4712)
- A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si chiede l'estensione dell'occupazione temporanea per il periodo di cantiere anche ad una porzione residuale di terreno non contemplata nella documentazione grafica trasmessa*
 CONSIDERAZIONI: L'individuazione delle superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere è puramente indicativa, considerato altresì che rispetto le

medesime non è richiesta l'apposizione del vincolo espropriativo né la dichiarazione di pubblica utilità.

Qualora si rendesse effettivamente necessaria l'occupazione temporanea delle richiamate superfici per necessità di cantiere, essa verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolar modo gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

Ricorrendo tale eventualità si avrà cura di evitare la formazione di porzioni residuali.

- B) *SINTESI OSSERVAZIONE: Richiesta che vengano adottati i medesimi criteri e valori adottati per le procedure espropriative correlate alla realizzazione del 1° lotto del Corridoio Plurimodale TI.BRE (linee guida stipulate fra Autocisa S.p.A. ed associazioni agricole).*

CONSIDERAZIONI: I criteri parametrici adottati per gli espropri correlati alla realizzazione del raccordo autostradale (come da prassi in uso limitatamente alle grandi opere lineari realizzate da soggetti concessionari e che vedono coinvolti un elevato numero di soggetti espropriati) derivano da protocolli di intesa - od atti assimilabili - stipulati altresì da soggetti istituzionali ed associazioni rappresentative.

Nel caso dell'opera oggetto di osservazione l'autorità espropriante non è un soggetto concessionario di diritto privato (evidentemente dotato di maggiore flessibilità procedurale), bensì una pubblica amministrazione - ovvero la Provincia di Parma - tenuta a rispettare i dettami della specifica normativa in materia (D.P.R. 05 giugno 2001 n° 327 in primis); inoltre la Provincia non ha sottoscritto alcun protocollo di intesa od atto assimilabile.

- C) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si indicano modalità di pagamento dell'indennità di espropriazione richieste in caso di futura cessione volontaria dei terreni*

CONSIDERAZIONI: Le modalità di pagamento verranno determinate nel rispetto delle disposizioni normative e procedurali in merito desumibili del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327

- D) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si indicano modalità di quantificazione - con correlati indennizzi - e di pagamento richieste in relazione all'indennità di occupazione temporanea terreni.*

CONSIDERAZIONI: Qualora si rendesse effettivamente necessaria l'occupazione temporanea di superfici per necessità di cantiere, essa verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolar modo gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

I criteri di indennizzo e le modalità di pagamento verranno determinate nel rispetto della richiamata normativa.

- E) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si chiede il rimborso di somme pagate per imposte pagate in occasione dell'ultimo trasferimento ed il pagamento dei frutti pendenti*

CONSIDERAZIONI: Costituendo il riconoscimento dei vari elementi indennitari competenza della Provincia di Parma in quanto autorità espropriante, si evidenzia come l'eventuale riconoscibilità dei rimborsi prospettati potrà essere appurata solamente previa produzione di adeguata documentazione da parte della proprietà, mentre il riconoscimento di un indennizzo in presenza di frutti pendenti è sicuramente dovuto.

L'ammontare potrà essere quantificato forfettariamente d'intesa fra le parti - come da prassi ricorrente, oppure puntualmente sulla scorta dei dati effettivamente rilevati all'atto della cantierazione dell'opera (stato delle colture, estensioni, durata per quanto attiene l'occupazione temporanea).

- 8) **Ditta catastale RAFFAINI MAURO** mediante comunicazione pervenuta al Comune di Fontevivo il 25 marzo 2019 (protocollo n° 3123)

- A) *SINTESI OSSERVAZIONE: Si paventa che l'espropriazione conseguente alla realizzazione dell'opera comporterà riduzione del valore dell'intero edificio*

CONSIDERAZIONI: I flussi di traffico verranno per quanto possibile allontanati dalle abitazioni, con altresì realizzazione di un marciapiede in corrispondenza delle medesime, condizioni le quali inducono a ritenere che non si produrrà alcun deprezzamento, ma semmai una maggiore appetibilità commerciale degli immobili considerati.

Considerato inoltre come la sottrazione effettiva di terreno di pertinenza rispetto allo stato attuale risulterà modestissima, la valutazione di dettaglio da effettuarsi al fine di quantificare il giusto indennizzo dovuto non potrà prescindere neppure dagli ulteriori aspetti di favore dei quali gli immobili di proprietà dell'osservante beneficeranno in conseguenza della realizzazione dell'opera, quale l'eliminazione dell'impianto semaforico con conseguenti maggiore fluidità dei flussi veicolari e riduzione dei tempi di attesa e dunque dei rumori e delle emissioni inquinanti in prossimità delle abitazioni propinque.

Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il valore della parte espropriata andrà determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.

- riguardo l'osservazione avanzata dal Sig. RAFFAINI MAURO occorre altresì annotare – come emerso a seguito dell'avvenuta effettuazione delle operazioni topografiche e catastali propedeutiche al frazionamento delle superfici interessate - che una delle due particelle da espropriarsi sia prospiciente ad immobile adibito ad uso abitativo ma di proprietà di soggetti terzi, ragione per la quale l'aliquota di indennità riferibile al “danno indiretto” causato all'edificio va scomputata dall'indennità spettante al Sig. Raffaini in quanto il relativo documento viene arrecato ad altra proprietà;
- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità di asservimento;
- entro il termine - ormai scaduto (considerata altresì la sospensione fino al 15 maggio 2020 dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio disposta dall'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18) - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi le proprietà oltre riportate hanno avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

A) **Ditta catastale AZZALI PATRIZIA - GRIGNAFFINI GIUSEPPINA** mediante comunicazione pervenuta il 09 marzo 2020 (protocollo n° 6320)

1) *SINTESI CONTRIBUTO: Si segnala che il fondo è condotto direttamente dalla comproprietaria GRIGNAFFINI GIUSEPPINA*

CONSIDERAZIONI: Si prender atto: alla comproprietaria andrà riconosciuta l'indennità integrativa di cui all'articolo 40, comma 4, del D.P.R.08 giugno 2001 n° 327- previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive a tal fine richieste dalla richiamata normativa

2) *SINTESI CONTRIBUTO: Sulla scorta di ricerche di mercato effettuate si ipotizza un valore di mercato dei fondi agricoli pari ad € 45.000,00/ha*

CONSIDERAZIONI: Nell'ambito della relazione al piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo che viene preso a riferimento anche per la quantificazione delle indennità unitarie da riconoscersi è stata effettuata - sulla scorta di recenti atti di compravendita di terreni non edificabili siti in Comune di Fontevivo - una stima di dettaglio ai fini della quantificazione dell'indennità unitaria da riconoscersi, stima dalla quale emergono importi che non si scostano significativamente da quelli ipotizzati dalla proprietà

- 3) **SINTESI CONTRIBUTO:** Si prospetta una riduzione di valore del 15% della porzione residua del fondo sconfigurata per effetto della realizzazione dell'opera
CONSIDERAZIONI: Il sopra richiamato piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo è accompagnato da apposito allegato con il quale si quantifica mediante stima sintetica la riduzione di valore riconosciuta alle proprietà sconfigurate, con di regola l'attribuzione di un maggiore deprezzamento a carico delle porzioni residue di minori dimensioni e distaccate rispetto il centro aziendale.
 Ciò comporta all'atto pratico - per quanto attiene la proprietà interessata - il riconoscimento di una percentuale di deprezzamento differenziata, superiore rispetto quella prospettata per quanto attiene la porzione di minore estensione che rimarrà a nord della realizzanda arteria ed inferiore per la frazione più estesa a sud, laddove è altresì allocato il centro aziendale
- 4) **SINTESI CONTRIBUTO:** *Si chiede che le opere necessarie allo sgrondo delle acque dai terreni venga effettuato con oneri a carico dell'Amministrazione*
CONSIDERAZIONI: Il progetto esecutivo già prevede la realizzazione delle opere di regimazione idraulica ritenute necessarie al fine di garantire il regolare utilizzo delle superfici residue ai fini agrari
- B) Ditta catastale SCHIARETTI DANIELE - DELLA VALLE ROSANNA** mediante comunicazione pervenuta il 20 marzo 2020 (protocollo n° 7219)
- 1) **SINTESI CONTRIBUTO:** *Si chiede il riconoscimento di un'indennità che consideri anche un ipotizzato deprezzamento dell'edificio retrostante considerata la rumorosità dei mezzi che si avvarranno della piazzola, il disturbo che arrecheranno i fruitori del servizio, il degrado estetico che si asserisce verrà arrecato all'immobile e l'eliminazione del parcheggio per i visitatori.*
CONSIDERAZIONI: L'area sulla quale sorge l'abitazione considerata rientra in comparto caratterizzantesi urbanisticamente quale "Sub-ambito delle attività artigianali" di cui all'articolo 183 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, ove sono ammessi una pluralità di usi, con facoltà di realizzare un alloggio di servizio.
 Come espressamente previsto dalla relazione al piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo che viene preso a riferimento per la quantificazione delle indennità unitarie da riconoscersi, il valore indennitario è stato quantificato tenuto altresì conto, oltre che delle indicazioni riscontrabili dal mercato immobiliare, dell'allocazione della superficie, dei disagi e benefici ascrivibili all'insediamento della piazzola di servizio, nonché del parziale venir meno di una superficie per la fermata antistante il lotto, con precisazione che la piazzola risulterà rialzata solamente nella porzione occidentale dell'area di pertinenza antistante l'edificio, mentre in quella est interesserà solamente una fascia di transito a raso del terreno e quindi sormontabile
- C) Ditta catastale ZECCA CARLO ULISSE - ZECCA COSTANZA - NEGRI IDA** mediante comunicazione pervenuta il 13 marzo 2020 (protocollo n° 6792)
- 1) **SINTESI CONTRIBUTO:** *Viene reiterata la richiesta (di cui al sopra illustrato punto C dell'osservazione protocollo n° 5243 pervenuta al Comune di Fontevivo il 21 maggio 2019) affinché vengano applicate le linee guida adottate per la determinazione delle indennità connesse al corridoio TIBRE a suo tempo sottoscritte dalle associazioni agricole più rappresentative e da Autocisa (oggi SALT), asserendo che gli interventi farebbero parte della medesima procedura sovraordinata e si incorrerebbe nel rischio di creare disparità a livello indennitario fra i cittadini assoggettati ad espropriazione. L'applicabilità di detto protocollo all'intervento oggetto del presente provvedimento deriverebbe dall'aver Autocisa stipulato protocollo d'intesa con la Provincia per la realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilità locale correlati al corridoio TIBRE*
CONSIDERAZIONI: La sopra illustrata specifica ed articolata controdeduzione fornita

dal Comune di Fontevivo è da ritenersi pienamente e totalmente condivisibile.

Infatti la Provincia - autorità competente alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto ed in quanto tale autorità espropriante - nell'ambito dei protocolli d'intesa siglati con Autocisa non ha assunto alcun impegno in ordine all'adozione di procedure e metodologie espropriative particolari o derogatorie.

Peraltro siffatta eventualità invocata dalla proprietà determinerebbe l'applicazione di criteri parametrici indifferenziati ed avulsi dalla tipologia di intervento da realizzarsi, comportando un'ingiustificata disparità di trattamento ad esclusivo favore dei proprietari di immobili da espropriarsi per la realizzazione degli interventi "compensativi", con correlato rischio di incorrere in profili di illegittimità formale e sostanziale.

Appare infatti di tutta evidenza il radicalmente diverso e non comparabile (quanto a dimensioni, traffico indotto, inquinamento ambientale ed acustico ecc.) impatto che determina un tronco autostradale di categoria A ai sensi del Codice della Strada (quello che sta realizzando SALT) rispetto una strada extraurbana locale di tipo F come quella di cui trattasi, peraltro con previsione di accesso a raso dai fondi laterali (ben sei ne verranno realizzati ad uso della proprietà ZECCA CARLO ULISSE - ZECCA COSTANZA - NEGRI IDA), piuttosto che riguardo altre opere da realizzarsi sempre in Comune di Fontevivo in applicazione dell'evocato protocollo d'intesa, quali rotatorie o la riqualificazione di viabilità esistente con inserimento di pista ciclopedonale, interventi anch'essi oggetto delle varianti specifiche al P.O.C. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 18 novembre 2019.

- 2) *SINTESI CONTRIBUTO: Si paventa una drastica riduzione di valore di mercato del bene, ascrivibile alla perdita globale di produttività determinato dal frazionamento.*

Si chiede pertanto la quantificazione dell'indennità sulla scorta della c.d. stima per valore complementare valutando il bene ante e post intervento considerati i danni gravi, permanenti ed irreversibili quali l'interruzione della continuità poderale, la perdita di produttività, il disagio per la fruizione delle macchine operatrici, i rischi in fase di immissione per il trasferimento dei prodotti, la perdita di continuità della rete irrigua ecc.

CONSIDERAZIONI: Nell'ambito della relazione al piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo che viene preso a riferimento anche per la quantificazione delle indennità da riconoscersi a fronte della sconfigurazione dei fondi (da computarsi sulla scorta della diminuzione di valore stimata - coerentemente con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e quindi applicando il criterio del cosiddetto "valore complementare") vengono dettagliatamente illustrate una serie di considerazioni di carattere generale da considerarsi in sede di stima. Occorre in merito precisare che è di regola da prevedersi un maggiore deprezzamento delle porzioni residue di minori dimensioni e distaccate rispetto il centro aziendale, ciò in quanto l'aumento dell'incidenza dei costi (a titolo indicativo l'aumento dell'incidenza/ha. dei tempi per l'effettuazione delle diverse lavorazioni di campagna e dei tempi necessari per recarsi nelle frazioni distaccate rispetto il centro aziendale ecc.) sarà più contenuto nel caso di porzioni residue di ampie dimensione - tali da richiedere interventi colturali che necessitino l'intera giornata o mezza giornata lavorativa: in tale condizione il danno sarà limitato al tempo necessitante per recarsi in loco, mentre negli appezzamenti di modeste dimensioni si scontrerà una maggior incidenza del disagio operativo

In assenza di elementi di stima di dettaglio basati sul computo delle singole perdite - stante la genericità delle indicazioni fornite da parte espropriata - il valore complementare può essere quantificato mediante stima sintetica, attribuendo equitativamente indici di deprezzamento alle distinte porzioni residue, vista la loro conformazione geometrica e considerato l'articolato novero degli elementi di valutazione da prendersi a riferimento prospettati.

D) **Ditta catastale PANIZZI EFREM - PANIZZI SILVIO** mediante comunicazione pervenuta il 13 febbraio 2020 (protocollo n° 3701)

1) *SINTESI CONTRIBUTO: Risultando la fascia di terreno prospiciente la S.P. 11 classificata quale edificabile come "Zona R1 - Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" se ne chiede l'indennizzo sulla base dei prezzi di mercato*

CONSIDERAZIONI: Trattasi di terreni per i quali venne dal Piano Strutturale Comunale prefigurata un'ipotetica capacità insediativa attribuita puntualmente (a fronte di specifica perimetrazione) ad una pluralità di aree - fra le quali quella oggetto di contributo - e non percentualmente in rapporto all'estensione fondiaria.

Per tale ragione la sottrazione di area di sedime non determina la riduzione dell'ipotizzata potenzialità edificatoria, peraltro ad oggi non concretizzabile (e pertanto inattiva) per due ordini di ragioni:

- ✓ lo strumento vigente prevede l'attuazione di ciascun ambito tramite Piano Urbanistico Attuativo, subordinatamente al loro inserimento nel Piano Operativo Comunale, ma nessun correlato iter autorizzatorio risulta essere stato attivato;
- ✓ la sopravvenuta normativa in materia urbanistica (Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24) affida la futura pianificazione ad un unico strumento, il Piano Urbanistico Generale e privilegia il riuso e la rigenerazione urbana rispetto le nuove urbanizzazioni: ciò potrebbe comportare che le aree di potenziale espansione previste dal Piano Strutturale Comunale vigente ma non attuate possano essere stralciate dal futuro P.U.G..

Atteso che l'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 prevede che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio la possibilità legale di edificare sussista (fuori dal perimetro del territorio urbanizzato) solamente laddove essa sia riconosciuta dalle previsioni del P.O.C., ne deriva che l'ambito considerato vada sotto il profilo espropriativo classificato quale area non edificabile.

2) *SINTESI CONTRIBUTO: In relazione alla medesima area si richiede anche il riconoscimento di maggiori somme per la minor potenzialità edificatoria e per la maggiore profondità della fascia di rispetto stradale.*

CONSIDERAZIONI: Come illustrato in relazione al contributo 1) non verrà arrecata alcuna compressione alla peraltro inattiva potenzialità edificatoria.

Parimenti non viene ad essere variata la profondità della fascia di rispetto stradale, essa subirà solamente uno scostamento pari alla larghezza della fascia di espropriazione.

3) *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà paventa il rischio di doversi accollare oneri per la risagomatura del terreno e per la ricostruzione della rete di scolo*

CONSIDERAZIONI: Il ripristino delle della rete scolante rientra fra i lavori da realizzarsi come da progetto

4) *SINTESI CONTRIBUTO: Si lamenta che la realizzazione della rotatoria comporterà a danno dell'edificio censito alla particella 230 l'occupazione di buona parte dell'area finora utilizzata per l'accesso, il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie (per inquinamento acustico oltre che per gli scarichi e le vibrazione ecc.) nonché il deprezzamento dei locali posti al piano terreno visto l'ingombro della massicciata stradale.*

CONSIDERAZIONI: L'edificio risulta catastalmente classificato quale unità collabente, e di un'importante porzione del medesimo ormai restano solo i muri perimetrali.

L'articolo 32 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone che l'indennità di espropriazione sia determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione ad alla data di emanazione del decreto.

E) **Ditta catastale PORCARI CLAUDIO - PORCARI MAURO** mediante comunicazione pervenuta il 12 febbraio 2020 (protocollo n° 3552)

- 1) *SINTESI CONTRIBUTO: Vengono reiterate richieste attinenti l'estensione dell'occupazione temporanea, le modalità di pagamento in caso di cessione volontaria, la quantificazione dell'indennità per l'occupazione temporanea, il rimborso di imposte e per frutti pendenti già oggetto di osservazioni (di cui ai sopra illustrati punti A - C - D - E dell'osservazione protocollo n° 4712 pervenuta al Comune di Fontevivo il 08 maggio 2019)*

CONSIDERAZIONI: Le sopra illustrate specifiche ed articolate controdeduzioni fornite dal Comune di Fontevivo sono da ritenersi pienamente e totalmente condivisibili.

- 2) *SINTESI CONTRIBUTO: Viene reiterata la richiesta (di cui al sopra illustrato punto B dell'osservazione protocollo n° 4712 pervenuta al Comune di Fontevivo il 08 maggio 2019) affinché vengano applicate le linee guida adottate per la determinazione delle indennità connesse al corridoio TIBRE a suo tempo sottoscritte dalle associazioni agricole più rappresentative e da Autocisa (oggi SALT).*

CONSIDERAZIONI: La sopra illustrata specifica ed articolata controdeduzione fornita dal Comune di Fontevivo è da ritenersi pienamente e totalmente condivisibile.

Infatti la Provincia - autorità competente alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto ed in quanto tale autorità espropriante - nell'ambito dei protocolli d'intesa siglati con Autocisa non ha assunto alcun impegno in ordine all'adozione di procedure e metodologie espropriative particolari o derogatorie.

Peraltro siffatta eventualità invocata dalla proprietà determinerebbe l'applicazione di criteri parametrici indifferenziati ed avulsi dalla tipologia di intervento da realizzarsi, comportando un'ingiustificata disparità di trattamento ad esclusivo favore dei proprietari di immobili da espropriarsi per la realizzazione degli interventi "compensativi", con correlato rischio di incorrere in profili di illegittimità formale e sostanziale.

Appare infatti di tutta evidenza il radicalmente diverso e non comparabile (quanto a dimensioni, traffico indotto, inquinamento ambientale ed acustico ecc.) impatto che determina un tronco autostradale di categoria A ai sensi del Codice della Strada (quello che sta realizzando SALT) rispetto una strada extraurbana locale di tipo F come quella di cui trattasi, piuttosto che riguardo altre opere da realizzarsi sempre in Comune di Fontevivo in applicazione dell'evocato protocollo d'intesa, quali rotatorie o la riqualificazione di viabilità esistente con inserimento di pista ciclopedonale, interventi anch'essi oggetto delle varianti specifiche al P.O.C. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 18 novembre 2019.

- 3) *SINTESI CONTRIBUTO: Si segnala che il fondo è condotto direttamente dai comproprietari*

CONSIDERAZIONI: Si prender atto: ai comproprietari andrà riconosciuta l'indennità integrativa di cui all'articolo 40, comma 4, del D.P.R.08 giugno 2001 n° 327 - previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive a tal fine richieste dalla richiamata normativa

- F) **Ditta catastale RAFFAINI MAURO** mediante comunicazione pervenuta il 19 febbraio 2020 (protocollo n° 4349)

- 1) *SINTESI CONTRIBUTO: Prefigura grave danno economico derivante da deprezzamento intero immobile*

CONSIDERAZIONI: L'esproprio a carico della ditta si sostanzierà nell'acquisizione al demanio pubblico di due superfici di modesta estensione:

- ✓ la particella 280 – antistante ad edificio (mappale 2) di piena proprietà del Sig. RAFFAINI MAURO – estesa mq. 18 e già di fatto da tempo costituente area di sedime stradale
- ✓ la particella 281, frazionata dalla particella 1 sub 6 - antistante ad edificio (mappale 1) di piena proprietà (sub 4 e sub 5) dei Sigg.ri BAZZINI GINO –

TAGLIAVINI PALMIRA – estesa mq. 27 dei quali mq. 15 circa già di fatto da tempo costituenti area di sedime stradale e 12 mq. effettivamente costituente area di pertinenza, ma antistate immobile di proprietà di terzi

Pertanto l'unico edificio di proprietà del Sig. RAFFAINI MAURO non andrà a patire alcuna particolare variazione – se non eventualmente in positivo - quanto a prossimità rispetto i flussi di traffico veicolare

- 2) *SINTESI CONTRIBUTO: Si contesta il contenuto della controdeduzione fornita dal Comune di Fontevivo all'osservazione a suo tempo avanzata.*

CONSIDERAZIONI: Le sopra illustrate specifiche ed articolate controdeduzioni fornite dal Comune di Fontevivo non possono non essere pienamente e totalmente mutate, considerato che – con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento in corrispondenza della proprietà del Sig. RAFFAINI MAURO i flussi di traffico verranno oggettivamente per quanto possibile allontanati dalle abitazioni, il semaforo verrà eliminato, senza contare che – in termini generali – la realizzazione della variante comporterà una significativa riduzione dei veicoli, soprattutto pesanti, in transito nella tratta interna al centro abitato.

Per quanto attiene il giardino/aiuola parzialmente da occuparsi (per mq. 12 circa), il relativo documento di fatto graverà – per le ragioni illustrate al punto precedente – anche sulla retrostante proprietà BAZZINI GINO – TAGLIAVINI PALMIRA.

mediante ulteriore comunicazione pervenuta il 10 marzo 2020 (protocollo n° 6460)

- 3) *SINTESI CONTRIBUTO: Si eccepisce che il privare un immobile di uno spazio cortilizio prospiciente, sia pur ridotto, ne comporti comunque un deprezzamento sotto il profilo commerciale*

CONSIDERAZIONI: Configurandosi la fattispecie di esproprio parziale di bene unitario occorre ai fini indennitari determinare la diminuzione di valore patita dal bene nel suo complesso.

Atteso che costante giurisprudenza in materia prevede che la c.d. “stima differenziale” possa essere effettuata

- detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
- oppure - in via alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,

appare ineludibile nel caso dato avvalersi del secondo dei criteri prospettati, stante la modesta incidenza delle superfici oggetto di ablazione, ed alla luce di quanto sopra esposto occorre considerare come l'unica variazione percepibile - in rapporto alla situazione odierna - per quanto attiene la fruibilità degli edifici interessati - verrà a verificarsi con riferimento alla residenza dei Sigg.ri BAZZINI GINO – TAGLIAVINI PALMIRA.

Atteso che - come desumibile dalla relazione al piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo che viene preso a riferimento anche per la quantificazione delle indennità da riconoscersi - l'indennità unitaria equitativamente stimata è da intendersi comprensiva della diminuzione di valore del compendio, si pone la necessità - come peraltro già sopra evidenziato - di scomputare l'aliquota di “danno indiretto” arrecato a ragioni BAZZINI GINO – TAGLIAVINI PALMIRA dal valore onnicomprensivo attribuito alla prospiciente modesta frazione di proprietà RAFFAINI MAURO oggi adibita a giardino/aiuola

- anche dei sopra riportati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;

- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con disposizione del Presidente della Provincia del del 03 dicembre 2020 - protocollo n° 28918;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che *“Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...”*;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
 - ✓ emanare i decreti di espropriazione sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),
 - ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) e di occupazione temporanea.

EVIDENZIATO che:

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede l'acquisizione delle superfici di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell'opera da apprendersi
 - ✓ a beneficio della Provincia per quanto attiene tutto il tratto in variante – incluse le due rotatorie di raccordo con la viabilità esistente e quella intermedia di svincolo per la Strada Villa di Sotto, oltre che per le due piazzole di fermata per i mezzi pubblici in località Cantarana,
 - ✓ a beneficio del Comune di Fontevivo relativamente alle due rotatorie da realizzarsi in corrispondenza degli incroci con Strada Torchio e con Via Roma e la Strada Provinciale n° 47, oltre che in corrispondenza del prolungamento di un tratto di marciapiede lungo il lato orientale della S.P. n° 47 medesima;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che *“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...”*;
- atteso che i lavori per la realizzazione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali stanno regolarmente proseguendo, si pone la necessità di porre in essere ogni accorgimento utile a far sì che le opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, volte in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi di traffico che potrebbero generarsi, vengano cantierate quanto prima affinché possano, se possibile, essere completate prima dell'entrata in esercizio del nuovo tronco autostradale;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento di cui al presente provvedimento risulta dunque oggettiva, considerata in particolare l'esigenza di mettere in sicurezza il centro abitato di Fontevivo – attualmente impattato da percorrenze di mezzi - anche pesante – considerevoli, costituendo la Strada Provinciale n° 11 l'arteria di penetrazione dalla via Emilia verso Fontanellato, Soragna e Busseto, traffico si presume destinato ad intensificarsi all'atto della messa in esercizio della nuova tratta autostradale;

- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di espropriazione dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità;
- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie di espropriazione dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione riporterà l'indennità provvisoria – come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati;
- la realizzazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi sei) di una fascia di terreno posta esternamente rispetto alle superfici da espropriarsi, al fine di poter effettuare le operazioni di cantiere;
- il piano particellare delle espropriazioni pertanto prevede altresì - con riferimento alle occupazioni temporanee da effettuarsi:
 - ✓ il riconoscimento di un'indennità per occupazione temporanea – per un periodo di 6 mesi - pari ad un dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio, e ad un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ un indennizzo forfetario dei frutti pendenti nella misura di € 0,25 / mq.,
 valori la cui formalizzazione comunque non attiene il presente provvedimento.

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),
 inoltre, in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista:
 - ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale classifica – all'interno di apposita perimetrazione – quale “territorio urbanizzato” (diverso pertanto dal “territorio urbanizzabile” e dal “territorio rurale”),
 - ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C.;
- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:
 - ✓ esso comporterà l'acquisizione al demanio pubblico:
 - delle aree di sedime da occuparsi per realizzare l'arteria viaria e le varie rotatorie, comprensive della banchina e (laddove si opera in ambito extraurbano) della scarpata stradale oltre che del fossato di sgrondo delle acque meteoriche fino al ciglio esterno dello stesso,
 - delle superfici ove il progetto prevede lo spostamento di acque pubbliche, la realizzazione di vasche di laminazione e la posa di essenze arboree / manufatti per la mitigazione dell'impatto dell'opera sul territorio, oltre che delle fermate del bus e del tratto di marciapiede,
 - di modesti reliquati interclusi o di problematica accessibilità,
 - di limitate superfici, per lo più già pavimentate ed adibite a funzione di sede viaria di scorrimento, per quanto attiene la rotatoria posta nel centro abitato,

- ✓ le aree interessate dalla realizzazione della variante (incluse quelle laddove si svilupperanno le tre rotatorie a servizio della medesima) sono esterne alla perimetrazione del territorio urbanizzato e si qualificano prevalentemente quali Zone agricole, in parte rientranti entro i comparti urbanistici - denominati “R1”, “R2a”, “R2b” ed “R3” - previsti dal Piano Strutturale Comunale ma mai inseriti nel Piano Operativo Comunale: esse pertanto risultano prive di edificabilità legale, atteso che l’articolo 20 della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 la riconosce solamente alle superfici rientranti entro la perimetrazione del territorio urbanizzato ed a quelle cui è riconosciuta dalle previsioni del P.O.C.,
- ✓ valutazioni analoghe valgono per le aree necessarie alla realizzazione della rotatoria con Strada del Torchio - ad eccezione di una modesta superficie rientrante nella perimetrazione del centro abitato e dunque dotata di edificabilità legale,
- ✓ le aree di sedime interessate dalla realizzazione della rotatoria di raccordo con Via Roma e Strada Nuova risultano invece allocate nel centro abitato ed appartengono a comparto legittimamente edificato,
- ✓ delle due piazzole per la fermata dei mezzi pubblici da realizzarsi in località Cantarana, una rientra in comparto urbanisticamente classificato ad uso produttivo, l’altra invece insisterà su terreni agricoli;
- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l’apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d’urgenza le indennità provvisorie di espropriazione sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 284 del 23 marzo 2021, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ✓ ricorre per tutte le proprietà la fattispecie dell’esproprio parziale di bene unitario di cui all’articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, ragione per la quale - a mente del comma 1 dell’articolo medesimo - *“... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.”*,
 - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto “valore differenziale”, stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito
 - detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
 - ✓ il primo dei richiamati sistemi di stima è stato applicato laddove l’esproprio impatta significativamente sull’orditura poderale o sui compendi immobiliari sconfigurandoli, mente laddove l’incidenza delle espropriazioni è scarsa o marginale risulta preferibile applicare il secondo degli enunciati criteri;
 - ✓ riguardo le superfici non edificabili,
 - in assenza di manufatti edilizi l’indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata *“... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...”* come postulato dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle caratteristiche essenziali dei terreni considerati,
 - sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell’ambito

- territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,22/mq. per i terreni seminativi ed € 4,46/mq. per quelli irrigui,
- laddove l'intervento impatta solo marginalmente - in corrispondenza dei confini esistenti - i fondi interessati, arrecando esclusivamente una riduzione di consistenza fisica ma non funzionale, l'indennità è stata quantificata in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi,
 - per quanto invece concerne i fondi sconfigurati per effetto della realizzazione delle opere, i quali subiscono oltre che una riduzione della consistenza fisica anche un danno alla propria funzionalità (venendosi a creare due o più frazioni residue separate fra di loro dal nuovo asse viario), la riduzione di valore è stata stimata - mediante stima sintetica - in misura pari alla somma fra il valore dei terreni sottratti ed il deprezzamento patito dalle frazioni residue, applicando il criterio del cosiddetto "valore complementare" (o "differenziale"),
 - il prezzo equitativamente fissato in relazione a superfici pertinenziali di immobili censiti presso il Catasto Fabbricati allocati in zona omogenea agricola - prive di potenzialità edificatoria è pari ad € 7,50 / mq.,
 - riguardo aree rientranti nei comparti "R1", "R2a", "R2b" ed "R3" caratterizzanti quali terreni oggi agricoli per i quali venne dal Piano Strutturale Comunale prefigurata un'ipotetica capacità insediativa ad oggi però non concretizzabile (e pertanto inattiva) in quanto attuabili tramite Piano Urbanistico Attuativo, ma subordinatamente al loro inserimento nel Piano Operativo Comunale (strumento urbanistico neppure avviato) l'indennità è stata fissata in € 4,89/mq., rapportata ad una frazione del prezzo corrisposto in occasione di recente atto di compravendita, ciò fra l'altro considerato che l'ablazione non comporta nessuna automatica riduzione all'ipotetica capacità insediativa massima attribuita a ciascun ambito, atteso che la medesima è stata riconosciuta a ciascun ambito puntualmente (a fronte di specifica perimetrazione) e non percentualmente in rapporto all'estensione fondiaria,
- ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzanti quali superfici di pertinenza di edifici esistenti
- l'indennità unitaria da riconoscersi va stimata sulla base del valore venale rilevato del bene ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - riguardo una superficie legittimamente edificata classificata ad uso produttivo, di modesta estensione e prospiciente la recinzione della retrostante abitazione lungo la Strada Provinciale, la quale verrà interessata dalla realizzazione di una piazzola per la fermata dei mezzi pubblici fino all'odierna delimitazione del demanio stradale, alla medesima si attribuisce un valore venale pari ad € 76,68/mq.,
 - riguardo le due superfici di modesta estensione poste all'interno del territorio urbano consolidato - in corrispondenza dell'intersezione fra la Strada Provinciale n° 11, Via Roma e la Strada Provinciale n° 47 (Strada Nuova) - di pertinenza di edifici descritti nell'ambito del patrimonio edilizio esistente nel centro storico, la diminuzione di valore patita dal compendio (trattandosi di superficie legittimamente edificata) è da considerarsi in linea generale equitativamente fissata in € 92,03/mq. per quanto attiene la superficie da adibirsi ex novo a funzioni di interesse pubblico ed in € 46,02/mq. per le superfici già attualmente adibite a funzioni di sedime di viabilità pubblica. Tali importi possono essere corrisposti per intero solamente laddove la proprietà della superficie e quella dell'edificio retrostante coincidano. Se invece ricorre la fattispecie di cui si è

dato sopra atto - ovvero che la proprietà dell'edificio risulta intestata a soggetti diversi - occorre scomputare il "danno indiretto" arrecato all'edificato dai valori onnicomprensivi come sopra attribuiti.

Ritenuto sotto tale profilo di suddividere convenzionalmente in parti uguali tali voci ne deriva una valorizzazione della mera superficie di sedime da ablatarsi pari ad € 46,02/mq. riguardo l'area attualmente adibita a giardino/aiuola e ad € 23,01/mq. per quella già costituente sedime stradale;

- ✓ nel caso ove l'opera viene realizzata in corrispondenza di area dotata di edificabilità legale ai meri fini espropriativi, in quanto posta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ma non edificata
 - è stato alla stessa attribuito - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 37, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - un valore venale equitativamente stimato in € 10,00/mq,
 - come disposto dall'articolo 37, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, l'indennità integrativa da riconoscersi alla proprietà qualora si renda disponibile a soluzione bonaria è pari al 10%;
- ✓ la superficie ove verrà prolungato il marciapiede in fregio a Strada Nuova verrà acquisita a titolo gratuito;
- ✓ si prevede un indennizzo riferito al materiale inerte laddove presente, stimato parametricamente nella misura di € 8,00/mq. ipotizzando uno spessore indicativo medio del sottofondo presente di 50 cm.;
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero adibiti ad attività agricola (ed indipendentemente dalla loro classificazione urbanistica) e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale/professionale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni, e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
 - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
 - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili,
 - ✓ dall'articolo 37, comma 9, nel caso di aree edificabili utilizzate a scopi agricoli, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora risultino concesse in affitto da più di un anno;
- assodato che si renderà altresì necessario attivare procedure coattive in relazione all'occupazione temporanea di terreni per il periodo di cantierazione dell'intervento, le correlate indennità verranno computate ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Testo Unico in materia di espropriazioni.

RAMMENTATO che:

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
 - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
 - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
 - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;

- per quanto concerne gli intestatari irreperibili o deceduti, il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà avvenire solamente in relazione alla quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni o Fabbricati;
- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma, eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

DATO ALTRESI' ATTO che:l

il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale - al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

RITENUTO:

- di determinare come segue – ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione (comprehensive di eventuale maggiorazione per cessione volontaria), importi stimati coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 284 del 23 marzo 2021, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, per un importo complessivo di € 477.161,62 come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante:
 1. Ditta catastale AGRICOLA BORELLA S.R.L. € 14.357,50 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 11.567,02
 - Sconfigurazione fondo: € 2.790,48
 2. Ditta catastale AZZALI DONATELLA € 33.916,14 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 15.635,10
 - Sconfigurazione fondo: € 18.281,04
 3. Ditta catastale AZZALI PATRIZIA - GRIGNAFFINI GIUSEPPINA € 41.394,38 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 19.534,80
 - Sconfigurazione fondo: € 21.859,58
 4. Ditta catastale BRAMBILLA CARLA – CONTI SEBASTIANO – DERLINDATI MONICA € 0,00 (cessione gratuita):
 5. Ditta catastale CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA IN PARMA € 903,90 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 903,90
 6. Ditta catastale DELLA VALLE ROSANNA - SCHIARETTI DANIELE € 9.568,84 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 8.664,84
 - Soprassuolo: € 904,00
 7. Ditta catastale GAOTER S.R.L. - IMMOBILVERDE S.R.L. € 2.976,93 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 2.440,11
 - I.V.A.: € 536,82
 8. Ditta catastale GIORDANI RENATO € 18.910,40 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 18.910,40
 9. Ditta catastale GUAUSTI ESTERINA € 77.559,93 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 45.981,10
 - Sconfigurazione fondo: € 31.578,83

10. Ditta catastale MAZZARA DAVID € 3.256,00 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 2.960,00
 - Indennità integrativa in caso di cessione bonaria: € 296,00
 11. Ditta catastale NEGRI IDA - ZECCA CARLO ULISSE - ZECCA COSTANZA € 232.097,89 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 124.216,70
 - Sconfigurazione fondo: € 107.881,19
 12. Ditta catastale NIGRONI GIACOMO - NIGRONI MARIA ROSA € 1.308,20 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 1.308,20
 -
 13. Ditta catastale PANIZZI EFREM - PANIZZI SILVIO € 9.335,03 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 9.335,03
 14. Ditta catastale PASSERA GIANLUCA € 133,80 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 133,80
 15. Ditta catastale PORCARI CLAUDIO - PORCARI MAURO € 26.832,82 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 26.832,82
 16. Ditta catastale RAFFAINI MAURO € 1.821,69 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 1.725,69
 - Soprassuolo: € 96,00
 17. Ditta catastale TASSI GIOVANNI - TASSI GIUSEPPE - TASSI LAURETTA € 687,86 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 687,86
 18. Ditta catastale TOP TRADING S.R.L. € 2.100,30 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 1.721,56
 - I.V.A.: € 378,74
- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire apposito decreto (di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell'indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà;
 - di provvedere, in caso di condivisione da parte dei proprietari, a liquidare le indennità spettanti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
 - di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno l'indennità provvisoria una volta notificata congiuntamente al decreto di espropriazione potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
 - ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

- ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di provvedere con appositi successivi atti:
 - ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per frutti pendenti, per danni ad essenze arboree, ecc.),
 - ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
 - ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,
 - ✓ a determinare - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44 dl D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - l'ammontare dell'indennità ("danno indiretto") eventualmente spettante a proprietà di immobili non assoggettati ad espropriazione che dalla realizzazione dell'opera subiscano una permanente riduzione di valore;
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di approvare, in previsione dell'emanazione di apposito decreto di espropriazione in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa del presente provvedimento, le indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi in relazione alla realizzazione dell'opera denominata "PR 06 - Raccordo Cispadana - S.P. n° 11 di Busseto - tratto da Via Farnese a Via dei Filagni" comportante il rizezionamento della sede viaria dell'arteria provinciale con realizzazione di due rotatorie e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come illustrato nella parte narrativa - e come da quadro dettagliato allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante - per un importo complessivo di € 477.161,62 così suddivisi fra le seguenti proprietà per gli importi a margine specificati:
1. Ditta catastale AGRICOLA BORELLA S.R.L. € 14.357,50
 2. Ditta catastale AZZALI DONATELLA € 33.916,14
 3. Ditta catastale AZZALI PATRIZIA - GRIGNAFFINI GIUSEPPINA € 41.394,38
 4. Ditta catastale BRAMBILLA CARLA – CONTI SEBASTIANO – DERLINDATI MONICA € 0,00 (cessione gratuita):
 5. Ditta catastale CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA IN PARMA € 903,90
 6. Ditta catastale DELLA VALLE ROSANNA - SCHIARETTI DANIELE € 9.568,84
 7. Ditta catastale GAOTER S.R.L. - IMMOBILVERDE S.R.L. € 2.976,93
 8. Ditta catastale GIORDANI RENATO € 18.910,40
 9. Ditta catastale GUAISTI ESTERINA € 77.559,93
 10. Ditta catastale MAZZARA DAVID € 3.256,00
 11. Ditta catastale NEGRI IDA - ZECCA CARLO ULISSE - ZECCA COSTANZA € 232.097,89
 12. Ditta catastale NIGRONI GIACOMO - NIGRONI MARIA ROSA € 1.308,20
 13. Ditta catastale PANIZZI EFREM - PANIZZI SILVIO € 9.335,03

14. Ditta catastale PASSERA GIANLUCA € 133,80
15. Ditta catastale PORCARI CLAUDIO - PORCARI MAURO € 26.832,82
16. Ditta catastale RAFFAINI MAURO € 1.821,69
17. Ditta catastale TASSI GIOVANNI - TASSI GIUSEPPE - TASSI LAURETTA € 687,86
18. Ditta catastale TOP TRADING S.R.L. € 2.100,30

- B. di provvedere con successivi atti a liquidare gli importi sopra riportati se condivisi dai proprietari (anche per singole quote di proprietà) oppure l'indennità definitiva dopo che la medesima sia stata quantificata a cura di terna peritale - se adita dalla proprietà - o della commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettata dalle parti, dando atto che - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il materiale pagamento potrà avvenire
- ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati, a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi,
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- C. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;
- D. di provvedere con appositi successivi provvedimenti:
- ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
 - ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per frutti pendenti, per danni ad essenze arboree, ecc.),
 - ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,
 - ✓ a determinare - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44 dl D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - l'ammontare dell'indennità ("danno indiretto") eventualmente spettante a proprietà di immobili non assoggettati ad espropriazione che dalla realizzazione dell'opera subiscano una permanente riduzione di valore;
- E. di dare atto che eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;

F. di impegnare la spesa totale di € 477.161,62, provvisoriamente determinata, (ip.550 sub.767) che rientra nelle disponibilità previste alla voce “Espropri” inserita nel Q.T.E. complessivo di € 5.872.000,00, come da DP.38/2020 e det. 284/21, contabilizzato come segue :

- per € 165.090,60 riferite ad una quota parte di spese tecniche già impegnate per il presente progetto al Peg Cap 266900240000 (Incarichi professionali per interventi viabilità) Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.20.20.30.5001) Incarichi professionali per realizzazione di investimenti) nei Bilanci 2012, 2017, 2018 e 2020;

- per € 20.439,02 riferite ad una quota parte di spese tecniche già impegnate e pagate nel 2020 per il presente progetto al PEG Cap.216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nel Bilancio 2020 impegno 274 ;

- per € 5.686.470,38 prenotate al PEG Cap.216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nel Bilancio 2021 nell'ambito della prenotazione d'impegno 550 reiscritta per esigibilità posticipata con D.P. n. 59/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di S.A.L.T. Ex Autocisa S.p.a. accertato come segue:

- per € 165.090,60 riferito al Protocollo d'Intesa Fase 1 del 11.7.2005 approvato con GP.93/2012 e GP.122/2014 di totali € 773.454,88 (471.270,00 + 302.184,88) al PEG cap. 149700150700 (Autocamionale Cisa spa Fase 1 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2012 acc. 690 nel Bilancio 2016 acc. 549 nel Bilancio 2017 acc. 318 e nel Bilancio 2018 acc. 251 e nel bilancio 2020 acc. 284;

- per € 20.439,02 riferito al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali € 25.008.374,56 al PEG cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2020 acc.231;

- per € 5.686.470,38 riferito al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali € 25.008.374,56 al PEG cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2021 acc.311 reiscritto per esigibilità posticipata con il Riaccertamento Ordinario 2020 approvato con D.P. n. 59/2021;

G. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il dirigente
Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1173 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Sub-Impegno 767 / 2021 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	477.161,62
Totale Sub-Impegni					477.161,62
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Variazione Sub-Impegno 709 / 2021 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-477.161,62
Totale Variazione Sub-Impegni					-477.161,62



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **394 / 2021**

Proposta n. 1173/2021

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 06 - RACCORDO CISPADANA - S.P. N° 11 DI BUSSETO - TRATTO DA VIA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA T.A.V. S.P. N° 11" COMPORTANTE LA COSTRUZIONE DI VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI FONTEVIVO NONCHE' DI ROTATORIE E PIAZZOLE DI FERMATA PER MEZZI PUBBLICI - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0

Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.767/2021 - euro €477.161,62

Rif. Bil. PEG 216880220000/0

Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.709/2021 - euro -€477.161,62

Parma, li 14/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

